

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE



N. 23 del 12 FEBBRAIO 2020

PROROGA TECNICA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
C.I.G :788530143C

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa.



commerciale, finanziaria in autoronomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma 2017/2019 e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi;
- la delibera del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 36 del 26/02/2019 di approvazione del piano programma 2019;
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2019 di approvazione del piano economico e finanziario annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022

Premesso

- che con determinazione n. 22 del 23/04/2019 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei, per l'importo a base di gara di € 584.101,24, mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19che con aprile 2016, n. 50 s.m.i.,assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara:il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto;
- che con determinazione n. 99 del 07/08/2019 si è proceduto ad approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ad aggiudicare l'appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei " all'impresa OSMOSI SPA con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960 che ha conseguito un punteggio di 93,73/100 e per il margine offerto del 1,001;
- che in data 21/08/2019 si è proceduto alla consegna dei servizi sotto riserva di legge,
- che in data 19/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto prot..235
- che al 29/02/2020 scade il contratto in essere con la summenzionata agenzia di lavoro;

Preso atto



- che con determinazione n. 21 del 04/02/2020 si è proceduto ad indire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato da aggiudicare mediante procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) con il criterio qualità/prezzo (art.95 c.2 D.Lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara;

Atteso che un eventuale interruzione dei servizi costituirebbe un blocco dell'azione amministrativa e farebbe venir meno l'interesse pubblico, in quanto l'Azienda gestisce servizi essenziali le cui prestazioni sono di rilevante interesse pubblico e generale destinate alla collettività oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario per la mancata gestione dei servizi cimiteriali, dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento e dell'isola ecologica;

Ritenuto di procedere, ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla proroga tecnica per mesi 3 dal 01/03/2020 al 31/05/2020 e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara, già indetta con determinazione n. 21 del 04/02/2020,

Dato atto che trattandosi di una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della nuova gara non occorre acquisire il CIG (FAQ ANAC – tracciabilità A42)

Rilevato la regolarità contributiva come desumibile dal DURC rilasciato dall'INAIL prot.17902724 con scadenza validità il 03/03/2020;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di provve here ad una proroga tecnica contrattuale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/20106), con l'Agenzia per il lavoro OSMOSI S.P.A con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960,,per le motivazioni espresse in narrativa ed al fine di garantire la continuità dei servizi affidati, per il periodo 01/03/2020 al 31/05/2020, e, comunque fino all'aggiudicazione della gara indetta con determinazione n. 21 del 04/02/2020 da espletarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. Di dare atto che il servizio su indicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni contrattuali dell'affidamento principale ivi incluso il margine dell'impresa offerto in sede di gara
4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel corrente bilancio 2020 ed è prevista nel piano economico – finanziario annualità 2020, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 94 del 30/12/2019.
5. La presente determinazione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dall'Aenzia per il lavoro OSMOSI SpA tiene luogo del formale contratto.
6. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo

pagina 3 / 3